



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 3 giugno 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Castenaso 87 Anzola 53 03/06/13 Sport	3
QS: Lollini non basta alla Jato Scivolone a Sant'Elpidio 03/06/13 Sport	4

Il Sole 24 Ore

Sul mattone un riordino senza rivoluzioni 03/06/13 Pubblica amministrazione	5
«Troppi attacchi all'imposta: sarà più difficile riscuotere» 03/06/13 Pubblica amministrazione	7
SI APRE LA CORSA AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU 03/06/13 Pubblica amministrazione	8
Modello F24 o bollettino: due strade per il versamento 03/06/13 Pubblica amministrazione	11
I fronti aperti di una riforma da fare in tre mesi 03/06/13 Pubblica amministrazione	12
Norme e tributi: Partecipate, vincoli stringenti per trasformarle in fondazioni 03/06/13 Pubblica amministrazione	13
Norme e tributi: Le spese di giustizia al nodo competenze 03/06/13 Pubblica amministrazione	14
Norme e tributi: Per il fondo Perseo rinvio di un anno 03/06/13 Pubblica amministrazione	15
Norme e tributi: La Polizia locale può essere guidata da un «non» vigile 03/06/13 Pubblica amministrazione	16
Norme e tributi: Più aiuti ai Comuni in difficoltà 03/06/13 Pubblica amministrazione	17
Norme e tributi: Tutti incompatibili tranne i deputati 03/06/13 Pubblica amministrazione	18

Italia Oggi

Enti locali ostaggio dei derivati 03/06/13 Pubblica amministrazione	19
Imu in slalom tra le eccezioni 03/06/13 Pubblica amministrazione	21
Ritardi della pa, abolire le sanzioni 03/06/13 Pubblica amministrazione	23

Castenaso	87
Anzola	53

CASTENASO: Recchia 7, Sgorbati ne, Bitelli, Pappalardo 14, Chiusolo 5, Rizzatti 22, Barbieri 13, Zuccheri 7, Bianchini 19, Ghedini, Galvan ne. All. Castelli.

ANZOLA: Morini, Mazzanti 5, Ungaro 7, Venturi 8, Fiorini 15, L. Poluzzi, Franchini 9, Di Talia, Kalfus, Cavaliere 2, F. Poluzzi 1, Zanata 6. All. Binelli.

Arbitri: Zambelli e Teodorani.

Note: parziali 25-18; 47-32; 66-38.



Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

Lollini non basta alla Jato Scivolone a Sant'Elpidio

Gara 1 Giovedì rivincita al PalaSavena per andare alla bella

Giacomo Gelati

» Bologna

GARA 1 della finalissima promozione di Dnc e Jato Group che sbanda sul parquet di Porto Sant'Elpidio uscendone sconfitto 79-71 al termine di un match equilibrato fino al terzo quarto prima del break dei locali.

Ai biancoverdi di coach Bettazzi non basta un incontentabile Lollini, a segno con 27 punti (ed altrettanti di valutazione), a contrastare uno starting-five marchigiano da 61 punti e 7 recuperi. Gara 2 è in programma giovedì 6 alle 21.15 al PalaSavena, occasione d'oro per impattare la serie e giocarsi la bella per staccare il ticket Dnb. Gara 1 della 'Seconda Finale'



playoff di C Regionale e Altedo insaziabile sul parquet della Vis Trebbio, preso clamorosamente d'assalto 50-76 al termine di una gara padroneggiata dai ragazzi di coach Cavicchioli.

Break importante dunque che permette ad Altedo di invertire il fattore campo e di fare proprio il match-point che permetterebbe di chiudere la serie andando a giocare la promozione in Dnc con la seconda classificata in Veneto: gara 2 è in programma mercoledì 5 giugno alle 21.15. Fattore campo salvaguardato invece nella prima uscita degli spareggi playoff, con 5 club bolognesi a tenere vive le speranze salvezza: domina Castenaso contro Anzola 87-53 (22 punti di Rizzatti e 19 di Bianchini), vince senza affanni il Cvd (grande prova di De Martini

con 22 punti) contro l'Arbor Reggio Emilia 64-48 e perdono la Ghepard sul parquet di Carpi 65-61 e il Voltone su quello di Ferrara 81-74.

IN D REGIONALE Lg Competition Castelnovo è la seconda neopromossa in serie C avendo superato tra le proprie mura domestiche gli Stars 79-76, con una bomba allo scadere di Cigarini. Un plauso alla stagione memorabile dei ragazzi di coach Luca Ansaloni, un roster giovanissimo (22 anni la media) proiettato nel futuro e con obiettivi di crescita a partire dal proprio settore giovanile (1 under 17 e 5 under 19 nella rosa). Il bilancio finale parla di 4 vittorie su 5 ai playoff e di 20 su 30 in stagione regolare: da qui si ripartirà l'anno prossimo.



VERSOLA RIFORMA

Sul mattone un riordino senza rivoluzioni

di **Alberto Zanardi**

L'annuncio del Governo che a breve avvierà un tavolo tecnico sulla revisione strutturale dell'imposizione immobiliare fa sperare che la discussione sulla riforma dell'Imu possa ora ritornare, fuori dai *boatos* elettorali, a una valutazione pacata delle priorità della nostra politica fiscale.

Secondo il decreto legge di sospensione del pagamento della prima rata Imu per le abitazioni principali, la riforma strutturale dell'imposizione immobiliare dovrà essere approvata entro fine agosto. Il tempo non è molto, ma comunque sufficiente per ripensare su basi più adeguate e sperabilmente stabili questo tassello fondamentale del nostro sistema tributario.

Nell'audizione tenuta la scorsa settimana davanti alle Commissioni finanze e lavoro della Camera, alcuni tecnici della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) hanno tracciato le possibili direttrici di questa riforma.

La proposta si basa criticamente su tre premesse fondamentali, tutte solidamente fondate sul piano tecnico. La prima è che non è credibile pensare che a breve l'imposizione sugli immobili possa essere alleggerita in misura rilevante. Innanzitutto per ragioni di equilibri di bilancio, perché la coperta della finanza pubblica è oggi assai corta. E poi per motivi di ricomposizione del prelievo tributario complessivo: come ha raccomandato la Commissione europea congedando l'Italia dalla procedura di deficit eccessivo, è necessario proseguire sulla strada dello spostamento del carico fiscale dai redditi da lavoro e da impresa a consumi e patrimoni.

Continua » pagina 8

Pagina 1


VERSOLA NUOVA IMU

Sul mattone un riordino senza rivoluzioni

» Continua da pagina 1

di **Alberto Zanardi**

Pertanto gli spazi di manovra nella revisione dell'Imu possono permettere tutto al più una ricomposizione del prelievo immobiliare tra singole tipologie di cespiti o di contribuenti.

La seconda premessa è che sul piano tecnico non sussistono valide ragioni per stravolgere dalle fondamenta l'attuale impianto di imposizione immobiliare, che poggia sull'Imu e, distintamente, sulla Tares. Il passaggio al modello della service tax, che includa nel suo perimetro anche la Tares, determinerebbe il trasferimento di parte del prelievo dai proprietari agli inquilini, con effetti redistributivi indesiderati e, per la componente relativa ai rifiuti, sarebbe incompatibile con il principio comunitario del "chi inquina paga".

La terza premessa è che non sussistono fondati motivi economici per riconoscere all'abitazione principale uno status di particolare privilegio rispetto agli altri immobili. Una generalizzata esenzione della prima casa, escludendo dall'Imu la maggioranza dei residenti, svuoterebbe la più importante imposta comunale del suo significato di tributo locale.

Anche accettando queste premesse, gli interventi di revisione necessari restano comunque molteplici e rilevanti. Va certamente rivisto e rafforzato il sistema delle detrazioni sulla prima casa soprattutto per quei contribuenti che con i propri redditi limitati fanno fatica a pagare l'Imu, che tassa il patrimonio.

Le soluzioni tecniche sono numerose, tutte con vantaggi e svantaggi. Si potrebbe innalzare l'attuale livello della detrazione rendendola eventualmente decrescente al crescere del valore catastale, anche se questo

escluderebbe la quasi totalità delle abitazioni nei comuni piccoli-medi dove prevalgono valori catastali bassi. Oppure si potrebbero applicare detrazioni differenziate rispetto al livello di reddito Irpef o all'Isee del contribuente, o forse addirittura limitate a specifiche categorie, come i pensionati.

Va ovviamente accelerata la revisione organica del catasto per ridurre la drammatica differenziazione del divario valori di mercato/valori catastale tra territori e tra immobili di diverso valore che crea iniquità inaccettabili. Già in tempi brevi è possibile fare qualche passo avanti, anche se solo per gli immobili residenziali, sfruttando gli indici delle quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio-Omi per procedere a una rivalutazione monetaria dei valori catastali.

Va ridotto il prelievo sugli immobili-beni strumentali detenuti da imprese, usciti penalizzati dalla riforma Imu. Lo sgravio non va realizzato attraverso la deducibilità dell'Imu dall'imposizione diretta sui redditi di impresa, con effetti irrilevanti per le imprese in perdita, quanto piuttosto attraverso un alleggerimento direttamente sui parametri dell'Imu. Così come va alleggerito il prelievo sugli immobili residenziali locati dopo che l'Imu ha accresciuto il cuneo fiscale su chi dà in locazione con il risultato di rendere ancor più asfittica l'offerta di abitazioni in locazione e di spingere verso il mercato irregolare.

Vanno più chiaramente separati gli ambiti statali e comunali dell'imposta. Al minimo va cancellata la possibilità da parte dei comuni di aumentare l'aliquota dell'Imu su quegli immobili (gli opifici) che sono oggi assoggettati al prelievo statale. Questa possibilità confonde le potestà impositive dei due livelli di governo ed indebolisce la loro accountability verso i cittadini. Meglio ancora, il tributo statale va definitivamente scorporato dal tributo comunale.

Vanno ampliati i margini di manovra delle aliquote Imu da parte dei Comuni per ridare ai Comuni nuovi spazi di autonomia dopo i tagli ripetuti alle loro risorse li hanno per molti di oro totalmente esauriti.

Va prevista una riduzione delle imposte sui trasferimenti immobiliari, per contribuire a ridare slancio al mercato immobiliare.

Last but not least, occorre dare all'Imu e agli altri tributi locali, e alle relazioni finanziarie Stato-Comuni che da questi derivano, in primis al sistema perequativo dei Comuni, un assetto finalmente stabile, che restituisca ai bilanci comunali la programmabilità da tempo perduta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA

Alessandro Cosimi

Coordinatore Anci regionali

«Troppi attacchi all'imposta: sarà più difficile riscuotere»

Gianni Trovati

«Bisogna dare una risposta razionale che riguarda tutta la finanza locale e i Comuni devono partecipare a questa discussione anche per migliorare il livello di un dibattito che finora è stato più elettorale che finanziario». Alessandro Cosimi è del Pd, ma la sua è una riflessione da sindaco (amministra Livorno dal 2004) e da esponente di punta dell'Anci, come coordinatore delle associazioni regionali. E muovendosi su questo piano è una riflessione preoccupata, perché «questo continuo smarcarsi dalle tasse provoca una disaffezione profonda verso il tributo, di cui rischiano di doversi fare carico i Comuni in termini di ulteriori difficoltà di riscossione».

Il Governo ha promesso una riforma complessiva entro l'estate. Qual è secondo lei la prima urgenza?

Visto che si parla di Europa tutti i giorni, ma solo per il debito e per il deficit, si guardi anche per l'Imu che cosa si fa in Francia, Germania e in altri Paesi: ovunque c'è un collegamento fra prima casa e pagamento dei servizi locali, misurata in modo proporzionale con il valore dell'immobile, la ricchezza del territorio, il livello dei servizi e così via. Ma tutta questa discussione per decollare davvero ha bisogno di una premessa.

Quale?

Ai Comuni la spending review assesta un nuovo taglio da 2,25 miliardi basato sul livello dei consumi intermedi: dopo



Alessandro Cosimi

due anni a lavorare sui costi standard, in pratica si prevede un taglio lineare del 10% che colpisce ovviamente i più virtuosi. Senza risolvere questo nodo non si va da nessuna parte, perché non è possibile tenere fermi sacrifici insostenibili men-

tre si posticipano in continuazione le entrate, sottoponendo i Comuni a una tensione finanziaria che può essere mortale.

Parecchi «spostamenti in avanti» hanno interessato anche la Tares, e ora si propone il suo accorpamento all'Imu in una tassa unica per i servizi locali. Che cosa ne pensa?

Anche qui c'è un problema legato al messaggio culturale che si vuol dare e al contesto europeo in cui dovremmo collocarci. In questa chiave l'obiettivo di alzare la raccolta differenziata mi pare ineludibile, perché con la politica delle discariche si paga meno ora, ma si scaricano tutti i costi sul futuro. Per raggiungere quell'obiettivo, però, servono sistemi premianti per chi innova e investe: riproporre la tassa unica dei servizi senza porsi questo problema mi sembra il sintomo di una scarsa riflessione sulle conseguenze. Anche per questo i Comuni devono essere subito chiamati a partecipare alla discussione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 2


SI APRE LA CORSA AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU

Il gettito atteso sfiorerà i 10 miliardi di euro: chiamati alla cassa quasi 30 milioni di fabbricati

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

■ L'acconto Imu ha già un obiettivo preciso: 10 miliardi di euro, che lo Stato e i Comuni puntano a incassare nelle prossime due settimane, da qui al 17 giugno. La cifra è molto vicina a quella dell'anno scorso, ma cambia decisamente la distribuzione dei pesi tra i cittadini e le imprese.

Tutti i proprietari di abitazioni principali salteranno il versamento, così come i titolari di terreni agricoli e fabbricati rurali. Per un totale di 2,4 miliardi in meno nelle casse pubbliche.

Le minori entrate, però, saranno quasi perfettamente compensate dai rincari sugli altri immobili: seconde case, uffici, negozi e aree edificabili, per i quali l'acconto dovrà essere calcolato con le aliquote comunali e non con quelle statali - generalmente più basse - usate un anno fa. Senza considerare l'incremento da 60 a 65 del moltiplicatore su capannoni, alberghi, cinema e altri fabbricati produttivi, che farà aumentare di circa 400 milioni il conto per le imprese.

Non incide granché sulla prima rata, invece, la tassazione delle abitazioni principali censite in categorie catastali di pregio. Dimore signorili, ville e castelli sono meno di 74 mila in tutta Italia - su oltre 33 milioni di

abitazioni iscritte in catasto - e si può stimare che non pagheranno neppure 40 milioni di acconto sulla prima casa.

Le minori entrate

Il fatto che il gettito dell'acconto sia più o meno uguale a quello del 2012 dipende solo dalle modalità di calcolo utilizzate quest'anno. In realtà, se la sospensione su prime case e immobili rurali si trasformerà in una vera esenzione, gli incassi dell'Imu 2013 saranno di 4,8 miliardi più bassi di quelli del 2012. E bisognerà trovare risorse aggiuntive da altre fonti. La decisione, comunque, dovrà essere presa entro il 31 agosto, secondo la *road map* tracciata dal Dl 54/2013. Altrimenti, chi ha beneficiato dello stop dovrà metter mano al portafoglio entro il 16 settembre.

A complicare il tutto, poi, ci si mettono anche le ipotesi di correzione al decreto governativo, che potrebbero allargare il perimetro delle agevolazioni, pur tra grandi difficoltà di copertura finanziaria (si veda l'articolo nella pagina a fianco).

Le complicazioni

In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime settimane, ci sono alcuni punti fermi che guideranno i proprietari alla scadenza di lunedì 17 giugno.

Il primo riguarda l'aliquota.

MERCOLEDÌ



ACCONTO IMU 2013: UN INSERTO SPECIALE CON IL QUOTIDIANO

L'acconto dell'Imu è sospeso per l'abitazione principale, i terreni e i fabbricati rurali, ma non risparmia 30 milioni di immobili, chiamati alla cassa entro il 17 giugno. Mercoledì 5 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 0,50 euro oltre il prezzo del quotidiano, i lettori troveranno un inserto di 24 pagine che fa il punto sulle regole da seguire per il versamento. Per gli abbonati, l'inserto sarà disponibile in formato digitale


Il principio di fondo è che si deve fare riferimento alle regole deliberate dal Comune nel 2012 e dividere per due l'imposta annua così calcolata. La circolare 2/DF/2013, però, consente di utilizzare anche le aliquote decise quest'anno, se più favorevoli per il contribuente. A stretto rigore, questa *chance* verrebbe meno con la conversione in legge del Dl 35/2013 (debiti Pa). L'oggettiva incertezza normativa, comunque, consiglia di non sanzionare chi dovesse pagare con l'aliquota "sbagliata".

Il secondo punto importante è che quest'anno l'acconto va versato tutto al Comune, senza quota statale. L'unica eccezione sono i fabbricati produttivi del gruppo D (esclusi i rurali in D/10) per i quali va fatta la divisione tra lo Stato (cui va metà del gettito calcolato ad aliquote dello 0,76%) e il Comune (che intasca il 50% del gettito derivante dall'eventuale maggiorazione, fino al massimo dell'1,06 per cento). Per i fabbricati produttivi ci sono anche due nuovi codici tributo per la quota statale (3925) e comunale (3930).

L'unica semplificazione, per chi è rimasto affezionato alle modalità di versamento dell'Ici, è la possibilità di pagare anche con il bollettino postale, che invece era precluso un anno fa.


© RIPRODUZIONE

Pagina 2



Voce per voce da dove arrivano gli incassi

Acconto Imu: gli effetti dello stop alla prima rata e il gettito previsto. Dati in milioni di euro



Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati dipartimento delle Finanze e Statistiche catastali



Caso per caso



IL CASO

L'ESEMPIO
Franco Russo risiede a Milano in un appartamento di sua proprietà (categoria A/2, rendita catastale di 900 euro) con un box auto (C/6, rendita di 75 euro). In più possiede a Ragusa una casa sfitta (A/2, rendita di 500 euro)

L'IMPOSTA
• Sull'abitazione principale e sul box auto l'acconto Imu è sospeso
• Sulla seconda casa l'acconto Imu va versato interamente al Comune di Ragusa con aliquota comunale allo 0,96%

IL CALCOLO

	Impasaggi	GH Importi
Rendita catastale		500 euro
Rendita rivalutata (5%)	500 x 1,05	735 euro
Calcolo del valore catastale	735 x 55	40.425 euro
Calcolo dell'imposta annua	(40.425/100) x 0,86	347,66 euro
Calcolo dell'acconto	347,66/2	173,83 arrotondato a 174 euro

L'ARROTONDAMENTO
L'importo va arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, e per eccesso, se superiore a 49 centesimi. La regola vale per ogni rigo del modello F24 e del bollettino, quindi anche per l'importo da dividere tra Stato e Comune per i fabbricati del gruppo D

IL MODELLO ORDINARIO

IDATI ANAGRAFICI

COEFISCAL: R S S F N C 6 9 C 2 8 H 1 6 3 F

DATI ANAGRAFICI: **RUSSO** (nome), **FRANCO** (cognome)

DOMICILIO FISCALE: **MILANO** (comune), **M I VIA MONTE ROSA, 58** (indirizzo)

GLI IMPORTI DA INDICARE

codice tributo	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
H 1 6 3	2013	403,00	
TOTALE G		403,00	
TOTALE H			403,00

IL SALDO FINALE

TOTALE H: 403,00

LE ALTRE SOLUZIONI

L'F24 SEMPLIFICATO

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

COEFISCAL: R S S F N C 6 9 C 2 8 H 1 6 3 F

DATI ANAGRAFICI: **RUSSO** (nome), **FRANCO** (cognome)

DOMICILIO FISCALE: **MILANO** (comune), **M I VIA MONTE ROSA, 58** (indirizzo)

codice tributo	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
E L 3918 H 163	2013	403,00	
TOTALE H		403,00	
TOTALE I			403,00

Pagina 2

STARE LA CORSA AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU

Il Sole 24 ORE

Le istruzioni. Da oggi non si può più usare il vecchio modulo Ici

Modello F24 o bollettino: due strade per il versamento

Luciano De Vico

Il versamento dell'acconto Imu 2013 va fatto usando il modello F24 ordinario o semplificato, mentre il vecchio modello F24 con la dicitura «Sezione Ici» adesso è fuori gioco (poteva essere usato fino a venerdì scorso, 31 maggio). In alternativa all'F24 si può usare il bollettino di conto corrente postale, che ha debuttato in occasione del saldo dello scorso dicembre (allegato al Dm del 23 novembre 2012).

Se si sceglie l'F24, per ogni rigo devono essere indicati il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il numero degli immobili per cui si esegue il versamento, suddivisi per codice tributo, l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (2013) e l'importo

da versare. Nel caso delle abitazioni di pregio, che continuano a pagare l'acconto, l'importo va indicato al netto dell'eventuale detrazione spettante per l'abitazione principale, da esporre nella cesella ad hoc in basso a sinistra, rapportata a periodo. Se il versamento si riferisce unicamente all'acconto, bisogna barrare solo la relativa casella.

Gli importi devono essere raggruppati in funzione del codice tributo utilizzato e del codice Comune. Se quindi, ad esempio, il versamento si riferisce alla seconda casa e al garage pertinenziale, devono essere indicati due immobili. Se nello stesso Comune si possiede anche un suolo edificabile, bisogna adoperare un altro rigo, in corrispondenza del quale si usa un altro codice tributo.

Il modello è intestato a un solo contribuente, per cui, in caso di comproprietà, saranno compilati tanti modelli di versamento quanti sono i debitori d'imposta, anche nel caso di coniugi in comunione di beni.

Insieme alla modalità telematica (home banking oppure Fisconline o Entratel), che risulta obbligatoria per i titolari di partita Iva, il versamento con F24 può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

Il vantaggio di usare il modello F24 consiste nella possibilità di compensare eventuali crediti vantati nei confronti di diversi enti impositori (Stato, regioni, Comuni, Inps, Inail, Enpals), purché non richiesti a rimborso. La compensazione deve es-

sere evidenziata nell'F24, che va presentato o trasmesso anche se a saldo zero. Il modello non va presentato, invece, se l'acconto non è dovuto.

Si può versare l'Imu anche con il bollettino di conto corrente postale, servendosi eventualmente del servizio telematico gestito da Poste italiane. Sono già prestampate le cinque tipologie di immobili (abitazione principale, fabbricati rurali, terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati) per i quali deve essere effettuato il versamento, con la distinzione delle quote d'imposta destinate allo Stato e al Comune. Non è quindi necessario riportare i codici tributo. Il numero di conto corrente è unico per tutti i Comuni. Su ogni bollettino deve essere indicato il codice catastale del Comune dove sono situati gli immobili, per cui bisogna utilizzare tanti bollettini postali quanti sono i Comuni interessati al versamento. Per il resto, i dati da indicare sono gli stessi del modello di versamento unificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le sfide. Dai comodati ai «capannoni»

I fronti aperti di una riforma da fare in tre mesi

**Valentina Maglione
Valentina Melis**

La definizione di «abitazione principale» e il trattamento dei capannoni ai fini Imu, la revisione della Tares sui rifiuti e del prelievo sugli immobili rurali. Sono i fronti aperti dopo la sospensione dell'acconto 2013 per 15 milioni di abitazioni principali e il mondo agricolo. A congelare il versamento del 17 giugno è stato il Dl 54/2013 (ora all'esame della Camera per la conversione in legge), che contiene l'impegno del Governo a riformare in toto entro il 31 agosto il prelievo sugli immobili.

Le case date in prestito

Tra le abitazioni che non beneficiano della sospensione dell'Imu ci sono le case date in uso gratuito a parenti o altri soggetti. Considerando solo i contratti di comodato registrati - quindi escludendo gli accordi verbali, frequenti soprattutto tra familiari - si tratta di 854 mila immobili.

Mentre con la vecchia Ici i consigli comunali potevano assimilare le case date in comodato all'abitazione principale, l'Imu non permette l'assimilazione e scatta il prelievo con l'aliquota prevista per le seconde case, a meno che il Comune non abbia dettato un prelievo ridotto. Per questo il vicepresidente della commissione Finanze della Camera, Enrico Zanetti (Scelta civica), ha annunciato che proporrà correttivi al Dl 54/2013 per assimilare all'abitazione principale almeno gli appartamenti dati in uso gratuito dai genitori ai figli.

Peraltro, si può stimare che l'Imu sui comodati registrati - ad aliquota media 2012 - valga quasi 600 milioni di euro. Inoltre, anche se una disposizione di questo tipo dovesse essere ap-

provata, difficilmente avrebbe effetto sui 297 milioni di euro dovuti in acconto, generando al limite un credito d'imposta in vista del saldo (il Dl deve essere convertito entro il 21 luglio).

Le imprese

Per il momento, le imprese andranno a versare l'acconto Imu con gli aggravii previsti prima dal Dl 201/2011 (l'aumento dell'8,3% del moltiplicatore per la base imponibile) e poi dalla legge di stabilità 2013 (che ha dato ai Comuni la possibilità di aumentare dello 0,3% l'aliquota base dello 0,76%); ma c'è l'impegno del Governo Letta, di prevedere, entro il 31 agosto 2013, una qualche forma di deducibilità dell'Imu dal reddito d'impresa, a beneficio degli immobili usati per le attività produttive. Restano da definire i dettagli del bonus (ad esempio la percentuale di Imu deducibile) che, comunque, non darebbe alcun vantaggio alle imprese in perdita.

Gli altri fronti

L'ipotesi di rivedere la tassazione sugli immobili riformando contemporaneamente anche la Tares complica decisamente il quadro. Armonizzare l'Imu con il prelievo sui rifiuti potrebbe essere complesso, perché si tratta di tributi con presupposti diversi: la capacità contributiva - misurata dal valore catastale - per l'Imu, e la quantità di rifiuti prodotti per la Tares.

Sullo sfondo, il nodo della tassazione dei terreni e dei fabbricati rurali, su cui si sono stratificate norme diverse negli ultimi anni. L'acconto Imu 2013 è stato congelato anche per il mondo rurale, ma bisogna ancora capire che cosa succederà dal 31 agosto in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 3



Servizi. Dopo i paletti del Dl 95 all'istituzione di nuovi soggetti **Partecipate, vincoli stridenti per trasformarle in fondazioni**

Alberto Barbiero

Le funzioni fondamentali sono il parametro per il riassetto delle partecipate, ma al tempo stesso un limite, al pari della definizione di un nuovo soggetto giuridico.

L'articolo 9, comma 6 del Dl 95/2012 vieta agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi che esercitano funzioni fondamentali e amministrative loro conferite dall'articolo 118 della Costituzione.

La prima delle due classificazioni comprende molte attività (articolo 21, comma 3 della legge 42/2009 e articolo 19 del Dl 95/2012), per cui per esempio nel settore sociale sono riconducibili la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, e l'erogazione delle prestazioni. Non possono quindi essere sviluppate soluzioni elusive, volte a costituire organismi per l'esercizio di attività non connettabili con le funzioni fondamentali (che si traducono anche nella produzione di servizi pubblici) o con quelle amministrative del Comune, poiché rischierebbero di rientrare tra i servizi strumentali

(rispetto ai quali l'art. 4 del Dl 95/2012 pone il vincolo di affidamento con gara a organismi non societari dal 2014) o tra attività non coerenti con le finalità istituzionali dell'ente.

Un margine limitato è concesso per la trasformazione di organismi esistenti, ad esempio quella eterogenea prevista per le società dall'articolo 2500-septies del Codice civile, che può condurre alla rimodulazione in una fondazione.

Tale processo, però, come rilevato dalla Corte dei conti, Veneto con la deliberazione 124/2013/par, non può servire per eludere il Patto e deve essere motivato da una finalità economico-amministrativa. La possibilità di trasformare una partecipata può essere condizionata dalla mancanza della soggettività giuridica, come nel caso delle istituzioni.

La stessa Corte dei conti Veneto ha evidenziato nella deliberazione 75/2013/Par che con Comune con può costituire un'azienda speciale per gestire servizi socio-assistenziali partendo da un'istituzione già esistente che svolge

le stesse attività, lasciando presumere proprio perché quest'ultima non ha personalità giuridica. L'articolo 9, comma 6 del Dl 95/2012 non ammette deroghe e comprende anche le aziende speciali destinate a svolgere una funzione fondamentale.

Sullo stesso tema la Regione Veneto-Servizio enti locali e controllo atti ha proposto una posizione diversa nel parere prot. 61785/2013, sostenendo che il Dl 95/2012 non osta alla trasformazione dell'istituzione nell'altro organismo previsto dall'articolo 114 del Tuel, perché nella fattispecie non si assiste alla creazione ex novo di un nuovo soggetto giuridico, ma a una trasformazione.

A supporto di questa tesi si evidenziano le molte coincidenze del modello organizzativo ed economico-finanziario dei due organismi, ma, soprattutto, la sottrazione di entrambi al Patto, quando esercitano servizi socio-assistenziali, socio-educativi o culturali (articolo 114, comma 5-bis del Tuel). Tale aspetto rende neutra la trasformazione sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Spending review. Oggi paga il Comune

Le spese di giustizia al nodo competenze

Mariangela Danzi

Il 23 aprile 2013, si è insediato il Tavolo tecnico tra Anci, ministero della Giustizia e Demanio per le problematiche sull'accorpamento dei tribunali. Le **spese** di trasloco saranno a carico dell'amministrazione della **giustizia**: La legge 392/1941 stabilisce che sono a carico dei Comuni le spese necessarie per il primo stabilimento delle corti e sezioni di corti di appello e procure generali, delle corti di assise, dei tri-

scelte di spending review in un quadro di priorità che solo gli utilizzatori possono stabilire. I Comuni sono obbligati a fornire beni e servizi, e ad assumere i costi, (di cui forse avranno una percentuale irrisoria di rimborso), e per il 2012 coprono il 25% delle spese. I Comuni, rispettosi dell'autonomia della magistratura, non possono intervenire nella sua organizzazione, né essa può richiedere che le risorse risparmiate siano destinate ad altre spese prioritarie sotto la sua diretta responsabilità. Il Comune dal canto suo non può incidere sulle scelte da cui derivano tali spese.

Questa situazione impedisce l'innestarsi di processi di contenimento della spesa, mentre i Comuni intervenendo sui propri uffici hanno ottenuto significativi risparmi. In sintesi le risorse che i Comuni hanno destinato secondo la media dell'ultimi anni vanno trasferite al ministero, in modo da superare un modello di interdipendenza che non è funzionale. L'organizzazione degli uffici giudiziari dovrebbe essere modificata individuando livelli di responsabilità e condivisione. Anche il ministro Cancellieri, all'epoca agli Interni, in seguito a una sollecitazione del presidente dell'Anzi Lombardia aveva convenuto sulla necessità di riformare le regole.

L'INTRECCIO

Gli oneri posti a carico dell'amministrazione locale non rispettano la divisione dei compiti e impediscono di razionalizzare le uscite

bunali e relative procure, locali degli uffici giudiziari, per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, utenze, mobili e impianti e le spese per la pulizia dei locali.

Queste norme non sono coerenti con le competenze previste dalla Costituzione e contrarie a ogni principio di buona amministrazione, perché mantenere ai Comuni questa competenza inficia l'autonomia organizzativa degli organi giudiziari, e impedisce di inquadrare le

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Le cause del mancato decollo

Per il fondo Perseo rinvio di un anno

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Il fondo di **previdenza complementare** non trova molto appeal presso i dipendenti degli **enti locali** e della sanità: le adesioni vanno a rilento e costringono il fondo Perseo a chiedere alla Covip la proroga di un anno della scadenza, in origine fissata nel 22 maggio 2013, per raggiungere il traguardo dei 30mila iscritti, necessario per la sua sopravvivenza.

La mancata corsa alla previdenza complementare può essere dovuta, probabilmente, al costo. L'iscrizione al fondo comporta una ritenuta sulla busta paga che si aggira, nella misura minima, a 180/200 euro lordi annui che, in periodi di crisi e di blocco di contratti, possono anche far comodo. Ciò a fronte di capitale e/o rendite future, quantomeno di importo incerto. Anche dall'analisi dei vantaggi immediati possono emergere sorprese. Tra tali benefici, su tutti i siti Internet dei fondi complementari, si legge che anche la quota di contributi del datore di lavoro rappresenta un onere deducibile per il lavoratore e, quindi, il vantaggio fiscale raddoppia. Nulla di più vero, atteso che l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir dispone in tal senso e, a proposito dei limiti di deducibilità, aggiunge, fra rimandi e assenze di decreti attuativi, che per i dipendenti pubbli-

ci vige ancora il minore fra il doppio del Tfr destinato al fondo, il 12% del reddito complessivo ed euro 5.164,57 (i vecchi 10 milioni di lire). L'aspetto che non trova pari evidenza sui siti Internet riguarda l'inserimento nell'imponibile fiscale del dipendente della contribuzione versata dal datore di lavoro. Questa imponibilità nasce con il Dlgs 47/2000, che ha cancellato dall'articolo 48, comma 2, lettera a) del Tuir l'esclusione dal reddito dei contributi versati dal datore di lavoro. In tal senso si è espressa chiaramente anche l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 29/2001. Si può, quindi, concludere che i contributi del datore di lavoro alla previdenza complementare, per i dipendenti, rappresentano, nel contempo, reddito imponibile e oneri deducibili. Quindi, nessun beneficio ne risente la busta paga.

Ma una piccola sorpresa è riservata anche al datore di lavoro. Nei calcoli del costo della previdenza complementare per i suoi lavoratori deve tener presente anche che, oltre alla quota di contribuzione al fondo Perseo, deve versare, sulla stessa, per effetto dell'articolo 6, comma 1, lettera f) del Dlgs 314/1997, anche il contributo di solidarietà del 10% previsto dall'articolo 9-bis del Dl 103/1991.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arturo Bianco

I dirigenti della **polizia municipale** non devono necessariamente essere vigili, essendo sufficiente che ne abbiano i requisiti; il corpo della polizia locale non si deve occupare di compiti gestionali sui quali è chiamato ad esercitare compiti di controllo; a guidare tali strutture non vi deve essere per forza un dirigente.

Sono queste le principali indicazioni contenute nella sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2607/2013. La sentenza ha un grande rilievo sia per i principi innovativi che la caratterizzano sia per l'ampiezza delle indicazioni dettate in tema di organizzazione della polizia locale.

La pronuncia in primo luogo fissa i margini di autonomia entro cui le singole amministrazioni locali possono regolamentare la polizia locale: «La disciplina contenuta nella legge 65/1986, vieta che, una volta eretto a corpo, la polizia municipale sia inserita all'interno di un più ampio settore nel quale assuma una posizione intermedia quale un'unità operativa complessa, ma non esclude che il corpo di polizia municipale possa acquisire funzioni ulteriori sempre nell'ambito di quelle di polizia amministrativa, la cui individuazione è rimessa alla legislazione regionale».

Questo principio non si applica nei piccoli Comuni in cui non viene istituito il corpo per il ridotto numero di vigili in servizio.

Le funzioni attribuite ai vigili non devono però determinare un conflitto con le attribuzioni tipiche della polizia amministrativa, per cui il corpo non deve essere chiamato a svolgere funzioni attive di amministrazione in materie per le quali è deve effettuare attività di prevenzione e repressione. In questa ipotesi, infatti, si determina «il pericolo che il ruolo di controllore e di controllato finiscano per sommarsi in un'unica figura».

La sentenza detta poi numerosi principi innovativi che si devono applicare al

comandante.

In primo luogo essa ci dice che egli «è responsabile verso il sindaco, il quale a sua volta è l'organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune. Di conseguenza, porre il comandante della polizia municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al sindaco. Ma la nomina a comandante del corpo non deve essere necessariamente accompagnata dall'assegnazione di una qualifica dirigenziale».

È questo un principio che si applica anche nei Comuni in cui al vertice della struttura burocratica vi sono i dirigenti. Inoltre, «al vertice del corpo di polizia municipale è po-

LA GERARCHIA

Il comandante risponde direttamente al sindaco e non va messo alle dipendenze di un altro funzionario

sto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del corpo e ne risponde direttamente al sindaco. Tale posizione, deve aggiungersi, non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al corpo di polizia municipale».

La sentenza aggiunge il seguente principio innovativo: «L'individuazione del comandante del corpo deve avvenire tra soggetti dotati di adeguata preparazione professionale attestata da frequenza del corso regionale citato al quale ha partecipato il dr. ... che del pari ha acquisito dal prefetto su richiesta dell'amministrazione comunale la qualità di agente di pubblica sicurezza. Inoltre, il comandante del corpo non può che rivestire anche la qualifica di vigile urbano, ma non apparire necessario ai fini della sua nomina il previo possesso di tale qualifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Bastano i requisiti**La Polizia locale può essere guidata da un «non» vigile****Pagina 32**

Sblocca-debiti. Superato il divieto di acquisto di immobili e l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente

Più aiuti ai Comuni in difficoltà

Sessanta giorni per rivedere il piano di riequilibrio dopo le anticipazioni dalla Cdp

Patrizia Ruffini

Le novità in arrivo nella versione definitiva del **decreto sblocca-debiti** (decreto legge 35/2013) - che sarà discusso questo pomeriggio al Senato per poi tornare mercoledì alla Camera - mostrano un occhio di favore per gli enti locali in difficoltà, con una serie di interventi che introducono novità e ripristinano vecchi strumenti di flessibilità del bilancio.

Gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Dlgs 267/2000) e che hanno ottenuto l'anticipazione da parte della Cdp il legislatore concede 60 giorni anziché 30 dalla concessione, per modificare il piano di riequilibrio.

Sempre in tema di procedura anti-dissesto prevista dal decreto legge 174/2012, è cancellata la sottocommissione del Viminale, interna alla Commissione

per la finanza e gli organici degli enti locali, composta da rappresentanti dei ministeri dell'Interno, del Tesoro e di Anci. I compiti di istruttoria sul piano restano esclusivamente in capo al ministero dell'Interno.

In tema di dissesto una nuova norma (articolo 250, comma 1 del Dlgs 267/2000) prevede che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora deliberato il bilancio di previsione, o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente locale presenti una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio. L'ipotesi va presentata per l'approvazione al ministero dell'Interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Infine, in tema di vincoli di spesa arriva la norma di interpretazione autentica per il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso (articolo 12, comma 1-quater, del Dl 98/2011) per cui esso non si applica: alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità; alle permutate a parità di prezzo; alle operazioni di acquisto programmate da delibere di Consiglio assunte prima del 31 dicembre 2012 che individuano con esattezza i compendi immobiliari e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

Anche negli anni 2013 e 2014 i Comuni potranno poi continuare a destinare alle spese correnti i proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni. È stata infatti estesa fino al 2014 la disciplina derogatoria in base alla quale, dal 2008 al 2012, è stato possibile desti-

nare fino al 50% degli oneri alla spesa corrente e un ulteriore 25% alle manutenzioni ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio comunale (si veda Il Sole 24 del 1 giugno).

Gli enti locali possono chiedere di escludere dal Patto di stabilità interno per l'anno 2013 anche i debiti di parte capitale riconosciuti alla fine del 2012 oppure che avevano i requisiti per il riconoscimento ai sensi della normativa sui debiti fuori bilancio (articolo 194 del Dlgs 267/2000), requisiti che sono certezza, liquidità e esigibilità dell'obbligazione. Per gli enti inadempienti al Patto per il 2012, che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica per il pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili a fine dicembre 2012, non si applica la sanzione relativa al taglio delle risorse statali per la parte imputabile ai suddetti pagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I paradossi del decreto «anticorruzione»

Tutti incompatibili tranne i deputati

di **Stefano Pozzoli**

Ll Dlgs 39/2013 vieta gli incarichi a chi ha contratto il "virus" della politica, e impone a chi la pratica un congruo periodo di quarantena prima di avere un ruolo dirigenziale in una Pa: un anno, se è stato amministratore delegato di una Spa; due anni se è entrato in un consiglio comunale, assai di più se ha preso una condanna per reati contro la Pa (non importa, in quest'ultimo caso, se la condanna è non definitiva o se si tratta di patteggiamento).

Sopra ogni cosa, il decreto punta a impedire che un politico vada a svolgere attività di gestione, o che un dirigente pubblico ambisca a fare politica, senza esitazioni o sottigliezze: è un politico, ad esempio, anche l'ad o il presidente di una società. Nominato, e quindi incompatibile perfino col suo stesso ruolo e con ciò (secondo alcuni) non riconfermabile

neppure se ha svolto bene il suo compito, e certo non nominabile in un'altra partecipata, non solo dal Comune "untore" ma da qualsiasi ente della stessa regione. Triste destino anche per i dirigenti delle società pubbliche e per i pochi dirigenti comunali che si erano prestati alla nomina per rispetto dell'articolo 4 della spending review. Credevano di svolgere il loro dovere prestandosi a fare gli amministratori con deleghe di gestione diretta delle aziende controllate. Ingenui: il decreto li costringe a scegliere tra mantenere il posto di lavoro o fare gli amministratori di società.

Le incompatibilità e le inconfiribilità colpiscono, come detto, anche la politica (quella vera, quella degli eletti): chi è stato amministratore provinciale o comunale o anche semplice consigliere, per due anni non potrà essere nominato in nessun ente partecipato da Province e Comuni della sua regione. L'ex

assessore o consigliere regionale avrà anche lui la sua quarantena biennale, ma limitatamente alle nomine di provenienza regionale. Colta la differenza? Se sei stato assessore a Mirandola devi cercarti un posto in Lombardia a meno che tu non abbia strette amicizie in Regione Emilia Romagna (dove ti possono nominare), mentre se sei uscito dal consiglio regionale puoi farti designare dal sindaco del tuo Comune.

E che sanzione vi aspettereste per chi ha fatto il ministro o il deputato? Semplice: assolutamente nulla. Potrà essere tranquillamente nominato in una società nazionale, regionale o comunale.

L'incompatibilità più divertente? Quella dell'articolo 8: gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle Asl non possono essere dati a coloro che nei «cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in territori che comprendano il territorio della Asl». Candidati, non eletti: chi è stato eletto, si gode il mandato e poi è pronto per fare il direttore generale della Asl sotto casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poche chance alle amministrazioni: impossibile annullare vecchi swap tramite autotutela

Enti locali ostaggio dei derivati

I Tar limitano i tentativi di svincolarsi dai contratti

Pagina a cura

DI FRANCESCO CERISANO

Enti locali condannati dai Tar a restare prigionieri dei derivati. Le amministrazioni hanno pochissime chance per svincolarsi dai contratti, spesso molto onerosi. Non possono annullare d'ufficio gli swap più vecchi di tre anni (e tali sono tutti i rapporti attualmente aperti visto che dall'estate del 2008, dopo il blocco imposto da Giulio Tremonti è impossibile sottoscrivere di nuovi), né possono tentare la strada dell'autotutela se al momento di scegliere la banca non hanno bandito una gara a evidenza pubblica. In assenza di gara le porte dei Tribunali amministrativi rischiano di chiudersi pian piano in faccia agli enti che tentino di far passare per vizi di legittimità del procedimento quelli che invece sono solo vizi contrattuali per i quali la competenza è del giudice civile. Un effetto non di poco conto, visto che la maggior parte degli swap sono regolati dalla legge inglese e dunque dovrà essere la Court of justice londinese, tradizionalmente più benevola verso le banche, a pronunciarsi sulla convenienza dei contratti e sui costi occulti in essi contenuti. Dopo le prime pronunce favorevoli alle am-

ministrazioni che sembravano poter innescare una corsa alla revoca dei contratti via autotutela (tanto da spingere il procuratore generale della Corte dei conti, Salvatore Nottola, a rivolgere un vero e proprio invito alla liberazione dai derivati, si veda *Italia Oggi* del 23/2/2013), i giudici amministrativi stanno mettendo sempre più paletti alle iniziative giudiziarie degli enti. E, come in un circolo vizioso, le incertezze sull'esito dei contenziosi in corso finiscono per incidere negativamente sul giudizio dei mercati e in ultima istanza sulle stesse amministrazioni. L'agenzia di rating Moody's, motivando le ragioni che l'hanno spinta martedì scorso a decidere il downgrade di quattro regioni italiane (Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia), per quanto riguarda il Piemonte (passato da Baa3 a Ba1) ha sottolineato che «la regione resta esposta al rischio legale e finanziario derivante dalla decisione dell'ultimo anno di cancellare cinque contratti di swap su un valore nozionale di 1,6 miliardi di euro». E non a caso è stato proprio il Piemonte a soccombere nel braccio di ferro legale con gli istituti di credito (Biis, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo e Dexia Crédiop) che avevano siglato tra il 2005 e il

2006 svariati contratti con il governatore dell'epoca, Mercedes Bresso. Insomma, con buona pace delle sollecitazioni della Corte dei conti, tentare di liberarsi dai derivati rischia di diventare un salto nel buio che espone gli enti a rischi ulteriori. Ma quanti sono i derivati sottoscritti dagli enti locali e quanto valgono? I dati del Mef parlano di un valore nozionale in costante riduzione (da 34,8 miliardi del 31/12/2010 a 10,4 miliardi a dicembre 2012 con 176 enti coinvolti tra regioni, province e comuni), ma si tratta di cifre per forza di cose incomplete. Innanzitutto perché tengono conto solo dei contratti sottoscritti con intermediari residenti in Italia. Secondo le stime di Bankitalia, se si considerano anche i contratti stipulati con intermediari non residenti il valore dei

contratti sale a 21 miliardi. E il numero di enti interessati a 284 (di cui 220 comuni, 33 province e 19 regioni). L'altro limite dei dati diffusi da via XX settembre è rappresentato dal fatto che il monitoraggio parte solo dal 2008, quando è entrato in vigore l'obbligo sancito dalla Finanziaria 2007 di trasmettere i contratti al Mef per la verifica legale-contabile. Quanti siano gli swap sottoscritti prima nessuno lo sa, perché gli enti non erano obbligati a comunicare alcunché al ministero. Ma la corsa degli amministratori locali verso la finanza creativa è iniziata molto prima, a partire dal 1995 quando la legge n.539 ha autorizzato le operazioni di swap sui tassi di cambio. In dieci anni le amministrazioni (soprattutto le regioni e i comuni di grandi dimensioni) si sono indebi-

tate fino al collo senza che nessuno dicesse nulla, fino a quando poi è scoppiata la bolla speculativa e si è cercato di porre un freno all'indebitamento locale. Prima con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, poi col divieto assoluto di stipulare nuovi contratti introdotto dalla Finanziaria 2009. Un divieto che doveva essere temporaneo e precauzionale, in attesa che venisse emanato un regolamento del Mef che però in tutti questi anni non ha mai visto la luce. E così il blocco è rimasto in vigore contribuendo a «ridurre fortemente la dimensione del fenomeno». A parlare è la stessa Banca d'Italia che nell'ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria non sembra particolarmente preoccupata della situazione. Per due fondamentali ragioni. Il numero di enti coinvolti dal

2007 a oggi si è costantemente ridotto passando da 670 a 176. E anche il numero di enti con un rapporto elevato tra passività potenziali in derivati ed entrate correnti viene considerato sotto controllo, visto che solo in 4 province e 18 comuni tale rapporto è superiore al 15%. Ma c'è anche un rovescio della medaglia. Le passività potenziali sono, infatti, costantemente in aumento. Nel 2007 erano pari a 902 milioni, nel 2012 hanno toccato quota 1,4 miliardi. Come mai? Bankitalia ritiene che l'incremento sia dovuto al forte calo dei tassi di interesse a breve termine, a dimostrazione che i contratti ancora in essere sono stati sottoscritti dalle amministrazioni per assicurarsi contro un rialzo dei tassi.

—© Riproduz

Pagina 6



Il debito delle amministrazioni locali

	Valore di mercato negativo (2)						Numero di Amministrazioni locali (3)					
	Dic. 07	Dic. 08	Dic. 09	Dic. 10	Dic. 11	Giu. 12	Dic. 07	Dic. 08	Dic. 09	Dic. 10	Dic. 11	Giu. 12
Piemonte	112	180	147	176	270	322	20	17	17	13	11	10
Valle d'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lombardia	88	95	93	83	62	60	66	44	51	34	29	26
Trentino Alto Adige	5	6	11	9	3	2	1	2	1
Veneto	34	67	60	65	95	108	53	44	36	24	21	21
Friuli-Venezia Giulia	9	5	8	7	5	5	21	17	13	4	4	4
Liguria	5	9	12	11	10	9	11	10	10	9	7	7
Emilia-Romagna	24	65	56	61	83	91	41	31	27	21	17	16
Toscana	42	48	52	56	86	97	62	41	40	19	15	14
Umbria	35	26	25	24	25	26	30	19	23	12	9	8
Marche	18	13	14	12	12	14	28	27	28	19	15	14
Lazio	70	129	141	180	125	139	43	35	31	21	18	16
Abruzzo	28	32	15	15	14	28	22	20	19	15	10	10
Molise	2	19	12	16	29	34	4	1	2	1	1	1
Campania	195	207	215	176	192	197	66	43	47	29	19	17
Puglia	84	19	17	8	5	3	56	43	47	29	17	11
Basilicata	5	9	10	11	13	14	12	7	8	7	5	3
Calabria	61	55	53	44	35	30	44	29	32	19	13	10
Sicilia	74	74	86	93	98	103	65	31	39	26	16	12
Sardegna	13	8	8	6	4	4	18	12	11	6	4	3
Totale	902	1.061	1.023	1.043	1.169	1294	671	474	483	309	233	204
in % del debito delle Amministrazioni locali di cui:	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1						
Regioni	113	360	324	337	491	573	11	13	12	12	11	12
<i>in % del debito</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>						
Province	93	119	112	120	136	144	31	32	28	28	25	24
<i>in % del debito</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>						
Comuni e Unioni di comuni	693	570	570	567	502	527	621	415	430	257	185	156
<i>in % del debito</i>	<i>0,6</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>						
Altre Amministrazioni locali	4	13	17	19	40	51	8	14	13	12	12	12
<i>in % del debito</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>						
<i>Per memoria</i>												
valore di mercato positivo (4)	120	89	99	103	186	138						
valore nozionale	31.520	26.053	22.499	17.648	12.588	10.674						

Fonte: Banca d'Italia, segnalazioni di Vigilanza e Centrale dei rischi.

* dati in milioni di euro



Scade il 17 giugno il termine per il versamento dell'acconto 2013: guida ai calcoli

Imu in slalom tra le eccezioni

Le variazioni relative all'immobile incidono sull'importo

Pagina a cura
 DI **MATTEO BARBERO**

Scade lunedì 17 giugno il termine per il versamento dell'acconto relativo all'Imu 2013 e per molti contribuenti (cittadini e imprese) le modalità di calcolo sono ancora un rebus. La regola generale, stabilita nella legge di conversione del dl 35/2013, è che l'importo della prima rata è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno precedente, ma è una regola che conosce non poche eccezioni.

La prima riguarda coloro che avessero già adempiuto all'obbligo applicando le aliquote stabilite dal comune e pubblicate sul sito del Mef entro il 16 maggio (secondo la disciplina dettata dalla versione originaria del dl 35): in tali casi, il pagamento già effettuato rimane valido. Tale modalità di calcolo, tuttavia, non sarà più ammessa dopo che il dl 35 (il cosiddetto decreto sblocca debiti delle p.a.) sarà stato convertito.

Dal pagamento dell'acconto sono ovviamente esclusi i titolari degli immobili che beneficiano della sospensione disposta dal dl 54/2013, ovvero abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 e A9), case popolari appartenenti a IACP e cooperative edilizie a pro-

prietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali. Anche in tali casi, tuttavia, possono insorgere complicazioni, laddove la situazione immobiliare sia variata nel corso di quest'anno. Per esempio, per l'immobile già posseduto lo scorso anno e divenuto prima casa solo a fine aprile 2013, occorrerà comunque versare un'Imu pari ai 4/12 (e quindi un acconto pari a 2/12) di quella versata nel 2012.

Ciò in quanto, come chiarito dalla circolare del dipartimento delle finanze n. 2/2013, il riferimento all'anno precedente vale solo per le aliquote e le detrazioni, ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali, invece, si deve fare riferimento esclusivamente al 2013.

La stessa circolare propone alcuni esempi pratici. Il primo caso è analogo a quello già richiamato: se un immobile dal 1° gennaio 2013 è divenuto prima casa, il

versamento della prima rata dell'Imu è sospeso. Viceversa, nel caso opposto di un immobile che quest'anno (a differenza del 2012) non

è più adibito ad abitazione principale, l'acconto dovrà essere calcolato applicando l'aliquota prevista lo scorso anno per le seconde case.

Analogamente, nel caso in cui il contribuente possiede un'area fabbricabile che, nel 2013, è divenuta terreno agricolo, il versamento di giugno

è sospeso. Se invece un terreno agricolo è divenuto da quest'anno area edificabile, esso sarà soggetto a imposizione e, conseguentemente, la prima rata dovrà essere calcolata applicando l'aliquota prevista per il 2012.

Lo stesso ragionamento si applica ai fabbricati inagibi-

Pagina 0



li/inabitabili, per i quali la normativa Imu prevede il dimezzamento della base imponibile limitatamente ai mesi dell'anno in cui tale condizione si protrae: ciò che conta è lo stato attuale dell'immobile, per cui il venire meno dell'inagibilità/inabitabilità eventualmente sussistente nel 2012 determina l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'aliquota prevista dell'anno scorso sull'intero valore.

La sospensione dell'acconto riguarda anche le pertinenze delle abitazioni principali richiamate dal dl 54, ma limitatamente a quelle che beneficiano dello stesso regime agevolato previsto per la prima casa.

Quest'ultimo, come noto, può estendersi a un massimo di tre unità, di cui non più di una accatastata in C2 (soffitte, cantine e magazzini), una in C6 (autorimesse) e una in C7 (tettoie e posti auto). Sulle altre eventuali pertinenze l'Imu va pagata applicando le aliquote 2012 e i relativi titolari devono presentarsi alla cassa già a giugno.

La prima rata è congelata anche per gli immobili assimilati dai comuni alle abitazioni principali, ovvero ai fabbricati degli anziani ricoverati in case di riposo e dei residenti all'estero. Ciò sia nel caso in cui l'assimila-

zione sia avvenuta nel 2013, sia in quello in cui la stessa sia stata disposta nel 2012 e non sia stata modificata.

Della sospensione può beneficiare anche il coniuge separato non assegnatario dell'ex casa coniugale relativamente all'immobile eventualmente adibito ad abitazione principale. Anche in tal caso, l'acconto di giugno non è dovuto.

Ovviamente, come già detto, occorre prestare attenzione ai cambiamenti intervenuti in corso d'anno, rapportando il calcolo ai mesi e alla tipologia di possesso. Anche al riguardo, la circolare offre alcune esemplificazioni. Un contribuente che abbia venduto il proprio immobile (non destinato ad abitazione principale) il 28 marzo 2013, dovrà versare l'Imu (e quindi il relativo acconto) commisurandolo ai 3/12 dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Al contrario, chi ha acquistato una seconda casa il 1° ottobre scorso dovrà calcolare l'Imu dovuta per l'anno 2013 (a partire dalla prima rata) sulla base dell'aliquota 2012, indipendentemente dalla circostanza che in tale anno abbia avuto il possesso per soli tre mesi.

© Riproduzione riservata

Alberghi e cinema, cifre da rivedere

Conteggi da rifare in ogni caso per i fabbricati produttivi accatastati in D (opifici, alberghi, teatri e cinema, case di cure e ospedali ecc.). Infatti, per tali immobili (a eccezione

di quelli classificati nella categoria catastale D5, ovvero istituti di credito) il calcolo per il versamento della prima rata deve essere effettuato tenendo conto del moltiplicatore elevato da 60 a 65. Ciò comporta un incremento del prelievo dell'8,3% rispetto all'anno scorso.

Al contrario, l'aliquota da applicare in sede di acconto è sempre quella del 2012.

Ciò, come ha chiarito la circolare del dipartimento delle finanze n. 2/2013, anche nel caso in cui essa risulti inferiore a quella base (0,76%).

In tal modo, sono stati temporaneamente sterilizzati gli aumenti automatici derivanti dalla soppressione dei regimi agevolativi previsti dai comuni lo scorso anno, che sono stati «cassati» dall'avvenuta attribuzione allo stato (operata dalla legge 228/2012) del gettito standard sugli immobili a uso produttivo.

Ovviamente, in mancanza di modifiche normative, lo sconto di giugno sarà compensato da un correlativo aggravio del saldo di fine anno, che dovrà essere calcolato applicando lo 0,76%, ovvero l'aliquota eventualmente maggiorata (fino a 3 punti percentuali) dai comuni.

Infine, occorre sottolineare che la sospensione della prima rata sui fabbricati rurali ha momentaneamente superato la questione relativa alla titolarità (statale o comunale) del gettito su quelli accatastati in D10, con il Mef che si era pronunciato per la prima alternativa e la dottrina maggioritaria e l'Ifel per la seconda.



Ritardi della p.a., abolite le sanzioni

È ormai una realtà consolidata l'orientamento delle Commissioni tributarie che propende per l'annullamento delle sanzioni per omessi o tardivi versamenti d'imposta, per le imprese che attendono i pagamenti della pubblica amministrazione.

La Ctr del Lazio, nella sentenza n.126/06/13 dello scorso 16 aprile, ha ribadito il principio già espresso in precedenza e confermato l'annullamento di una cartella esattoriale. Il richiamo esplicito è alle disposizioni introdotte dagli articoli 5 e 6 del dlgs 472/97, secondo cui, ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie, è necessario il requisito della «colpevolezza», e «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Dunque, qualora il mancato o tardivo pagamento d'imposte sia in stretta connessione con i ritardi nei pagamenti delle commesse eseguite in favori di enti pubblici, la relativa sanzione è passibile di annullamento. Ciò anche in ragione, si legge nella pronuncia, «dell'unicità o della stretta connessione tra Stato impositore e amministrazione pubblica». Nella vertenza in esame, il contribuente aveva sostenuto, senza smentita da parte dell'ente impositore, che il mancato versamento d'imposte era dovuto a una carenza di liquidità, derivante in massima parte dalla difficoltà di riscuotere crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. La commissione ha ritenuto che tale fattispecie costituisca, di per sé, una valida giustificazione, una «causa di forza maggiore» che testimonia altresì la mancanza della «colpevolezza» nel comportamento, omissivo o tardivo, dell'imprenditore; di conseguenza, le sanzioni non sono dovute.

